

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
TANTALO ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario (518) . . . . .	263
PRESIDENTE . . . . .	263, 264, 265
CASTELLI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	263
COCCIA . . . . .	264
MUSOTTO . . . . .	264
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	264
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore MURMURA: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1921) . . . . .	265
PRESIDENTE . . . . .	265, 266, 267, 268
ACCREMAN . . . . .	266, 268
CASTELLI . . . . .	267
MUSOTTO . . . . .	266
PATRIARCA, <i>Relatore</i> . . . . .	265, 267, 268
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	267, 268
SPAGNOLI . . . . .	266, 268
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	268

La seduta comincia alle 12,40.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Tantalò ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e vice segretario (518).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Tantalò, Felici, Armato, Mazzarrino Antonio Mario: « Conferimento di posti di vice cancelliere e di vice segretario ».

Poiché il relatore Revelli è assente, prego l'onorevole Castelli di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore f.f.* La presente proposta di legge è ben nota ai colleghi, avendola la Commissione già esaminata in sede referente ed avendo quindi chiesto il trasferimento in sede legislativa. Tale proposta di legge, inoltre, corrisponde ad altra, presentata nella scorsa legislatura, che prevedeva l'immissione in ruolo dei candidati risultati idonei nel concorso a cento posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, che avessero conseguito un punteggio non inferiore ad un determinato livello minimo.

Di tale proposta di legge (che, presentata in data 23 ottobre 1970, recava il n. 2785) si

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1973

occupò ampiamente la I Commissione affari costituzionali, la quale, nella seduta del 10 novembre 1971, pur esprimendo in linea di principio parere favorevole, formulò una netta riserva — a mio avviso ben fondata — sul principio della immissione in ruolo degli idonei che avessero riportato un determinato punteggio, chiedendo che tale principio fosse sostituito con quello in base al quale l'immissione in ruolo riguardasse un numero di idonei corrispondente alle esigenze degli organici dell'amministrazione. In effetti, l'immissione in ruolo di candidati risultati idonei al concorso non può correttamente essere collegata a situazioni soggettive, ma soltanto all'obiettivo interesse pubblico.

Accogliendo questa precisa indicazione, i proponenti hanno ripresentato, in questa legislatura, un testo congruamente modificato. A tale testo il Governo ha preannunciato un emendamento integralmente sostitutivo, del seguente tenore:

« La facoltà prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968.

Il ministro di grazia e giustizia provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina degli idonei di detto concorso da inquadrare nel ruolo di concetto ordinario, con la qualifica di segretario e con decorrenza dal decreto di nomina, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti risultanti disponibili nel termine predetto ».

La dizione proposta dal Governo, in sostanza, pur tendendo ai medesimi risultati cui mira l'originaria proposta di legge, appare più corretta dal punto di vista tecnico.

Debbo dire che, in linea generale, ho sempre ritenuto di esprimere forti perplessità nei confronti di tutte quelle norme in base alle quali per l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione si sostituisce alla vincita del concorso il *factum principis*; riconosco, però, che tanto l'originaria formulazione della proposta di legge, quanto il testo sostitutivo elaborato dal Governo prendono atto di una situazione, ormai insostenibile, di assoluta carenza di personale degli uffici giudiziari, derivante dai ritardi nell'espletamento dei concorsi (anche a seguito di alcune pronunce di annullamento da parte del giudice ammini-

strativo), e dei conseguenti disagi sopportati dai cittadini a causa del funzionamento non sufficientemente sollecito dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

Penso quindi che non sia opportuno riconoscere, per preoccupazioni di ordine sistematico, il carattere di necessità delle norme contenute nel provvedimento in discussione. Tali norme, in effetti, potranno avere sul piano concreto dei risultati certamente utili, a vantaggio dell'amministrazione della giustizia e quindi della collettività.

Esprimo quindi parere favorevole nei confronti del testo proposto dal Governo, sul quale le Commissioni bilancio ed affari costituzionali hanno formulato parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Nel concordare circa la necessità di approvare la proposta di legge in discussione, vorrei sottolineare che, se le nostre informazioni non sono errate, dal 30 giugno del corrente anno (data in cui scadranno i termini per l'esodo) all'entrata in vigore della legge numerosi uffici giudiziari si troveranno sprovvisti di personale. Ci permettiamo pertanto di chiedere al Governo — comprendiamo che il problema non è di facile soluzione — se non sia possibile ottenere una proroga di questo termine al fine di ovviare a tale inconveniente.

MUSOTTO. Mi associo alle osservazioni espresse dall'onorevole Coccia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo desidera ringraziare la Commissione per la comprensione dimostrata nell'esprimere la volontà di approvare questa proposta di legge, la quale agevola la triste situazione in cui si trovano tutti gli uffici giudiziari, poiché ad una vacanza già preesistente dei ruoli di cancelleria si è aggiunta la famosa norma legislativa sull'esodo, la quale comporta l'ulteriore mancanza di circa 600 unità.

Il Governo si è fatto carico delle preoccupazioni testé espresse dall'onorevole Coccia, anche perché questa situazione si ripercuote pressoché sulla totalità degli uffici giudiziari. Naturalmente non passa giorno in cui al Mi-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1973

nistero non pervengono delle richieste in ordine alla copertura di tali vacanze, a causa delle quali il cammino della giustizia subisce dei preoccupanti rallentamenti.

A tal riguardo devo informare l'onorevole Coccia che in un primo tempo si era pensato di presentare un disegno di legge per la copertura degli organici vacanti. Senonché, tale soluzione non poté essere tempestivamente attuata per alcuni contrattamenti, tra i quali la mancata espressione del parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione (parere che il Ministero ha ricevuto di recente).

Nel frattempo, la situazione si è ulteriormente aggravata: sono stati allora stabiliti accordi con vari ministeri, e sono stati anche ascoltati rappresentanti sindacali al fine di emanare un decreto-legge che avesse la possibilità di coprire queste vacanze di personale nel settore, soprattutto in ordine alla prossima scadenza del 30 giugno. Il decreto-legge è già stato formulato, e posso aggiungere che esso accoglie le istanze delle rappresentanze sindacali nei punti in cui queste coincidono: purtroppo, infatti, spesso i rappresentanti dei sindacati hanno espresso posizioni difformi o addirittura contrastanti su alcuni aspetti del problema. Comunque, il decreto in parola soddisfa l'esigenza fondamentale della immissione di nuovo personale negli uffici giudiziari per garantirne il funzionamento, e il Governo intende portare avanti con la massima sollecitudine il decreto in questione anche perché l'attuale proposta di legge Tantalò ed altri risolve il problema in minima parte: di essa, infatti, potranno usufruire al massimo 50 idonei poiché gli altri hanno provveduto a sistemarsi in maniera diversa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

## ARTICOLO UNICO.

« In aggiunta ai candidati vincitori del concorso a 100 posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, sono altresì nominati vice cancellieri e vice segretari i candidati dichiarati idonei nel concorso medesimo.

Il ministro di grazia e giustizia, seguendo l'ordine della graduatoria, provvede alla nomina degli idonei nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento, accettato dal relatore:

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

## ARTICOLO UNICO.

« La facoltà prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968.

Il ministro di grazia e giustizia provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina degli idonei di detto concorso da inquadrare nel ruolo di concetto ordinario, con la qualifica di segretario e con decorrenza dal decreto di nomina, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti risultanti disponibili nel termine predetto ».

Lo pongo in votazione.

*(E approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge senatore Murmura: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1921).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Murmura: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1973.

L'onorevole Patriarca ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIARCA, *Relatore*. Con la proposta di legge in discussione si intende attribuire efficacia sospensiva al ricorso proposto dall'interessato avverso i provvedimenti del Consiglio nazionale forense. Noi riteniamo che tale prin-

cipio debba trovare piena accettazione poiché è ispirato ai criteri fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Difatti, è principio fondamentale del nostro sistema giuridico quello di collegare l'esecutività di un provvedimento al fatto che esso sia divenuto definitivo. Si considerino, ad esempio, i criteri che vigono in materia di diritto processuale penale, dove il provvedimento non si configura in nessun caso esecutivo sino a quando non sia divenuto definitivo, e ciò in armonia al principio enunciato nel secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui non si considera colpevole l'imputato sino all'intervento di una condanna definitiva. D'altra parte, dobbiamo tener presente che tale sospensiva è già in vigore nel caso in cui il ricorso attenga alle decisioni del locale consiglio dell'ordine forense, per cui non si vede per quale motivo questa stessa norma non debba essere applicata anche a seguito di ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SPAGNOLI.** Francamente debbo dire che questo provvedimento non mi convince molto. Pur comprendendone le motivazioni ho dei grossi dubbi circa le eventuali situazioni che verrebbero a crearsi dopo le due deliberazioni, quella del consiglio dell'ordine e quella del Consiglio nazionale forense.

Penso che si potrebbe trovare una soluzione intermedia. È vero che ci sono certe situazioni le quali sono suscettibili di una certa valutazione (e debbono essere valutate con molta attenzione, perché la sospensione dall'esercizio della professione comporta conseguenze gravi), ma vi sono anche situazioni chiare per cui la permanenza nell'esercizio della professione comporta conseguenze disdicevoli soprattutto nei confronti della clientela del professionista in questione.

Si potrebbe quindi adottare una soluzione intermedia, che preveda la facoltà di sospendere l'esecuzione della decisione avverso la quale sia proposto ricorso alle sezioni unite della Cassazione. Una soluzione di questo genere lascia la possibilità di una valutazione caso per caso, al di là di quelli che possono essere i principi rigidi, ma consente anche di provvedere in modo adeguato per le situazioni di fatto che si creano quando dei professionisti abbiano, ad esempio, imbrogliato i loro clienti.

In sostanza il gruppo comunista recepisce il concetto ispiratore del provvedimento in questione, ma lo ritiene inaccettabile senza la modifica che si potrebbe elaborare nel senso che ho illustrato.

**MUSOTTO.** Vorrei ricordare che è principio unanimemente riconosciuto quello in base al quale solo i provvedimenti definitivi possono essere esecutivi. Tale principio costituisce un'applicazione della norma, sancita dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, in base alla quale l'imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, ed è recepito in numerose disposizioni del codice di procedura penale.

Non si vede, quindi, per qual motivo il criterio in forza del quale, in ogni caso di ricorso, l'appello sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato non debba essere applicato nel caso in esame. Si potrà semmai discutere l'opportunità di mantenere, ovvero di sopprimere, il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense; tuttavia, fin quando tale forma di ricorso sarà ammessa, essa dovrà comportare, in armonia con i principi del nostro sistema giuridico, l'effetto sospensivo.

Io ritengo, quindi, che il provvedimento in discussione possa essere approvato senza modificazioni. Se, infatti, il principio in base al quale l'appello ha effetto sospensivo vale in caso di delitti, non è ammissibile che esso non valga in caso di infrazioni disciplinari commesse dagli avvocati o procuratori. Non sembra, del resto, equo che un avvocato sia costretto a subire gli effetti di una pronuncia disciplinare che può essere particolarmente grave (cancellazione o radiazione dall'albo), prima che le sezioni unite della Corte di cassazione abbiano potuto esaminare il ricorso.

**ACCREMAN.** Vorrei addurre alcune argomentazioni che servono a contrastare l'opinione espressa dal collega Musotto. A me sembra, infatti, che l'analogia debba essere operata non già con riferimento al procedimento penale, ma a quello disciplinare amministrativo. In effetti, il procedimento del quale ci stiamo occupando ha un carattere tipicamente amministrativo: ed è principio comune di questo ramo del diritto che, in caso di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento adottato in sede amministrativa, possa — e non debba — essere ordinata (ad esempio dal Consiglio di Stato) la sospensione del provvedimento impugnato.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1973

Concordo, quindi, con il suggerimento fornito dal collega Spagnoli, in merito alla possibilità che la sospensione del provvedimento adottata dal Consiglio nazionale forense venga decisa su domanda del ricorrente. La sospensione, però, non dovrebbe essere decisa dal Consiglio stesso, cioè dal medesimo organo che ha emesso la decisione imputata, bensì dalle sezioni unite della Cassazione, in analogia alla procedura vigente in caso di ricorso al Consiglio di Stato.

L'analogia con il procedimento amministrativo, valida per il tipo di decisioni del quale ci stiamo occupando, tiene anche conto del fatto che sono tutelati certi interessi che appartengono ad una medesima categoria.

Vorrei aggiungere che, mentre l'onorevole Musotto faceva cenno ai principi che abbiamo approvato nel corso dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, io mi riferirei piuttosto, per un confronto, a quei procedimenti che, pur inseriti nel processo penale, non costituiscono però, autonomamente considerati, dei procedimenti di natura penale. Ora, mi sembra di poter affermare che, in casi del genere, abbiamo sempre accolto il principio in base al quale la decisione intervenuta dopo il secondo giudizio ha carattere esecutivo.

Per queste ragioni, associandomi all'opinione espressa dal collega Spagnoli, ritengo che debba essere mantenuto il principio in forza del quale la pronuncia emessa in sede di appello dal Consiglio nazionale forense ha effetto esecutivo, prevedendo peraltro che tale principio possa subire una eccezione nel caso in cui la Cassazione venga investita, in via incidentale, della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

CASTELLI. Le preoccupazioni che erano state espresse da parte dell'onorevole Spagnoli non mi lasciavano indifferente, ma nutrivano qualche perplessità giacché ritenevo di aver compreso che si pensasse ad una possibilità di sospensione del provvedimento impugnato mediante decisione da parte del giudice *a quo* (ossia, nel caso in esame, del Consiglio nazionale forense). Ho infatti pensato a quella norma del codice civile che ammette, in pendenza di ricorso per Cassazione, che il giudice di appello sospenda la sentenza, norma che si scontra con una prassi in base alla quale la sospensione di un provvedimento impugnato, disposta dallo stesso giudice che tale provvedimento ha emanato, costituisce una semplice ipotesi di scuola.

I chiarimenti forniti dall'onorevole Accreman, che invece ha suggerito un procedimento analogo a quello valevole per i ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato (ed ai tribunali amministrativi regionali, non appena questi ultimi entreranno finalmente in funzione), mi tranquillizza. Posso quindi dichiarare che il gruppo democristiano concorda con la linea indicata dal collega Accreman.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

## ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo ».

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo », *con le seguenti:* « Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalla Corte di cassazione in camera di consiglio ».

PATRIARCA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo desidera innanzitutto sottolineare l'inopportunità di modifiche parziali, mentre è tuttora pendente presso il Parlamento la riforma generale dell'ordinamento della professione forense, la quale, all'articolo 120 (trattasi del disegno di legge presentato al Senato con il n. 422), si occupa proprio di questo caso specifico ed esclude l'effetto sospensivo del ricorso, atteso che l'articolo 56 del vigente ordinamento forense configura una giurisdizione speciale. È noto, infatti, che i ricorsi per Cassazione, in base all'articolo 528 del codice di procedura penale, non hanno effetto sospensivo, mentre in materia civile, pur mantenendosi l'esclusione di questo effetto, è prevista la possibilità di chiedere al giudice *a quo* la sospensione dell'esecuzione.

Ciò si sarebbe potuto accettare se fosse stata prevista la possibilità della richiesta di

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1973

sospensione all'organo *ad quem*. Sulla questione è intervenuto il Consiglio nazionale forense, il quale ha formulato delle osservazioni e proposte di modifica idonee a superare l'incongruità che è stata qui rilevata.

Le osservazioni dell'onorevole Musotto sono pertinenti fino ad un certo punto: non si tratta infatti di considerare un individuo colpevole o innocente, si tratta bensì di una sospensione cautelare, che trova riscontro anche in altre norme. Pensiamo, ad esempio, alla norma in base alla quale il magistrato può sospendere il funzionario anche in sede istruttoria.

A mio avviso l'emendamento potrebbe essere così formulato: « Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia la Corte di cassazione a sezioni riunite può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione stessa sia sospesa ».

ACCREMAN. La dizione « qualora dalla esecuzione possa derivare grave danno » mi sembra superflua, poiché il ricorrente automaticamente subisce un grave danno a seguito della sospensione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è infatti un punto sul quale il Governo intenda insistere.

SPAGNOLI: Udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, modifico il mio emendamento come segue:

*Sostituire le parole*: « Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo », *con le seguenti*: « Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente ».

PATRIARCA, *Relatore*. Sono favorevole anche al testo modificato dell'emendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il nuovo testo dell'emendamento Spagnoli recepisce larga parte di quello suggerito dal Governo, che pertanto rinuncia a presentare un proprio emendamento, accettando l'emendamento Spagnoli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli, nel testo

modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato.

## ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge TANTALO ed altri: « Conferimento di posti di vice cancelliere e vice segretario » (518):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatore MURMURA: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (1921):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1973

---

*Hanno preso parte alla votazione di entrambe le proposte di legge:*

Accreman, Assante, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cervone, Cittadini, Coccia, Del Duca, Gargani, La Loggia, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Traina e Vagli Rosalia.

*Ha preso parte alla votazione della sola proposta di legge n. 518:*

Reggiani.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO